

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
Arcispedale S. Maria Nuova

Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico


Direzione Generale: Viale Risorgimento 57 - RE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 13 del 07.02.2013

OGGETTO: Modifiche e integrazioni al Regolamento per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo dell'Azienda Ospedaliera – IRCCS Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia.

La presente deliberazione viene affissa all'Albo di questa Azienda Ospedaliera in data odierna e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

- DELIBERA NON SOGGETTA A CONTROLLO** ed esecutiva dalla data di pubblicazione, ai sensi della L.R. 34/92, art. 1, punto 4.
- DELIBERA SOGGETTA A CONTROLLO** ai sensi L. 412/91, art. 4, comma 8, e L.R. 50/94 art. 37. Esecutiva a seguito di approvazione da parte della Regione Emilia Romagna nella seduta del _____ con provvedimento n. _____.

Reggio Emilia, li 08/02/2013 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata affissa all'Albo dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia dal 08/02/2013 al 22/02/2013

Il Direttore
del Servizio Affari Istituzionali Legali e Comunicazione

F.to **Dr.ssa Marina Ferrari**

Oggetto: Modifiche e integrazioni al Regolamento per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo dell'Azienda Ospedaliera – IRCCS Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE GENERALE ,

Presa visione dei seguenti contenuti normativi/regolamentari in materia di divieto di fumo e di tutela della salute:

- Legge n. 584/1975 "Divieto di fumo in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";
- Legge n. 689/1981 (artt. 16, 17, 18) "Modifiche al sistema penale";
- L.R. 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici";
- Circolare del Ministero della Sanità N.4 del 28 Marzo 2001 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
- Legge n. 3/2003, art. 51, comma 2 "Tutela della salute dei non fumatori";
- Accordo Stato-Regioni del 24.07.03;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 "Attuazione dell'Art. 51, comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n.3, come modificato dall'art. 7 della n. 306/2003 in materia di "tutela della salute dei non fumatori";
- Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004;
- Circolare del Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- Legge n. 311/2004, art. 1, commi 189-190-191 (Legge finanziaria 2005);
- Legge Regionale n.17/2007 "Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo";
- Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 844/2008 "Piano regionale di intervento per la lotta al tabagismo";
- Legge Regionale n.4/2010 "Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario -
- Legge comunitaria regionale per il 2010;

Richiamata la precedente deliberazione n. 58 del 26/05/2011 avente ad oggetto: "Approvazione del nuovo Regolamento aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo. Provvedimenti conseguenti"; e la conseguente Disposizione del Direttore Medico di Presidio, n. 85 del 18.01.2002 recante "Adempimenti attuativi conseguenti alle disposizioni normative in materia di divieto di fumo all'interno dell'Arcispedale S.Maria Nuova";

Considerato che:

- il Piano Sanitario Nazionale 2007-2009 indica tra gli obiettivi prioritari di salute il controllo del fumo attivo e passivo di tabacco;
- il Piano Sociale e Sanitario della Regione Emilia-Romagna 2008-2010 sollecita in più punti la necessità di adottare programmi e azioni per la promozione di stili di vita favorevoli per la salute, tra cui la riduzione della diffusione dell'abitudine al fumo;
- la Regione Emilia-Romagna, ispirandosi al principio costituzionale del diritto alla tutela della salute e nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale in materia, ha emanato norme integrative sul divieto di fumo, con lo specifico intento di perseguire i seguenti obiettivi prioritari:
 - a) la diminuzione del numero di fumatori attivi;
 - b) la diminuzione del numero di persone esposte ad inalazione di fumo passivo;

Preso atto della nota 20/10/2011, prot. n. PG. 2011/255642, con la quale la Regione Emilia Romagna - Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, divulgava alle Aziende Sanitarie del proprio territorio il modello- tipo di regolamento sull'applicazione della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo e di protezione delle persone dai danni da fumo attivo e passivo negli ambienti sanitari pubblici;

Constatato che la R.E.R. ha affidato alle Aziende sanitarie il compito di realizzare adeguate iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente;

Considerato pertanto sia ora necessario modificare il vigente Regolamento per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo alla luce di quanto indicato dalla richiamata nota regionale 20/10/2011 apportandovi le seguenti modificazioni:

- art. 9 da intendersi così modificato " *Infatti, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi o richiesta di essere sentiti all'autorità competente ovvero al Direttore Generale dell'Azienda UsI*";
- art.13: è articolo introdotto dai requisiti di accreditamento OECl (Organisation of European Cancer Institutes) che esprime la necessità di estendere e far conoscere il regolamento " anti-fumo" a utenti/pazienti;

Tutto ciò premesso su proposta del Direttore Medico di Presidio Ospedaliero;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

D E L I B E R A

1. modificare ed integrare, con effetto immediato, il "Regolamento Aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo" anche in base alle disposizioni di cui alla L. R. n. 17/2007;
2. di dare atto che il nuovo testo del "Regolamento sul divieto di fumo" allegato in bozza al presente atto, cui si fa espresso riferimento e rinvio per ogni opportuno approfondimento, sostituisce a tutti gli effetti il regolamento di cui alla Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera n. 58 del 26.05.2011 "Adempimenti attuativi conseguenti alle disposizioni normative in materia di divieto di fumo all'interno dell'Arcipedale S.Maria Nuova" che pertanto dalla data del presente provvedimento è revocata;
3. di demandare alla Direzione Medica Ospedaliera il compito di promuovere adeguate campagne formative ed informative e di pubblicizzare il Regolamento in ogni opportuna sede, come previsto anche dai requisiti di accreditamento OECl (Organisation of European Cancer Institutes) utilizzando allo scopo anche il supporto della cartellonistica, di cui agli allegati n.2 e 3 al presente atto – allegati ai quali si fa espresso riferimento e rinvio per ogni opportuno approfondimento- e rispettivamente definibili in "Cartello di divieto di fumo aree interne ed esterne" e "Cartello di divieto di fumo semplice";
4. di utilizzare, quale strumento di eventuale contestazione da elevare ai trasgressori, l'unito "verbale di contestazione" (allegato n. 4);
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;
6. di dare comunicazione del presente provvedimento anche affinché venga esercitata una costante vigilanza sull'osservanza del divieto, oggetto dello stesso alla Direzione Medica Ospedaliera, al Direttore delle Professioni Sanitarie, al Dirigente Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, ai Direttori, ai Responsabili ed ai Coordinatori delle Strutture Ospedaliere, e ai Direttori Amministrativi Professionali e Tecnici.


Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Generale - Dr. Ivan Trenti

Il Direttore Amministrativo - Avv. Alessandra Boni

Il Direttore Sanitario - Dott. Giorgio Mazzi

Ha assistito il Dirigente Amm.vo
Dr.ssa Marina Ferrari



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia

Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Arcispedale S. Maria Nuova
Direzione Sanitaria
Direzione Medica Ospedaliera

Azienda Ospedaliera ASMN di Reggio Emilia Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Modifiche e integrazioni al Regolamento aziendale
per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo.

Allegato N°1

Regolamento aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo

Art. 1 - Oggetto e Finalità

Il presente regolamento ha per oggetto l'attuazione, presso l'Azienda Ospedaliera Arcispedale S.Maria Nuova Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo e persegue l'obiettivo generale di garantire piena applicazione al diritto, costituzionalmente riconosciuto, alla tutela della salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo dei cittadini che accedono alla struttura sanitaria, nonché degli operatori che svolgono la loro attività in Azienda, salvaguardandone il diritto a respirare aria libera da fumo.

Gli obiettivi specifici perseguiti dal presente regolamento sono:

- 1) evitare l'esposizione al fumo passivo delle persone presenti in Azienda a qualsiasi titolo (pazienti, visitatori, operatori, etc.);
- 2) garantire la sicurezza dagli inneschi di incendio causati da sigarette e simili;
- 3) mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali dell'Azienda;
- 4) mantenere il decoro e l'igiene ambientali in tutti i locali e nelle aree all'aperto immediatamente limitrofe agli accessi;
- 5) ridurre il numero di fumatori attivi;
- 6) coinvolgere tutti gli operatori aziendali e l'utenza nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo.

Art. 2 - Validità del regolamento

Il presente regolamento è valido in tutte le strutture che, a qualunque titolo, l'Azienda utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sia nei locali interni che nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi alle strutture sanitarie ed ai percorsi sanitari, appositamente individuate. E' valido, inoltre, all'interno degli automezzi dell'Azienda o comunque per conto di questa utilizzati.

I principi del presente regolamento devono trovare applicazione in tutti i rapporti commerciali, di collaborazione, convenzione, volontariato e di qualsiasi altro tipo che si svolgono in aree di pertinenza dell'Azienda.

Art. 3 - Ambito di applicazione del divieto di fumo

È fatto divieto di fumare presso tutti i locali dell'Azienda, sia quelli di cui questa è proprietaria sia quelli che utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni e per lo svolgimento di tutte le sue attività (di natura sanitaria o meno) in strutture non di sua proprietà (per es. in affitto, comodato d'uso o altro).

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 17/2007, il divieto di fumare si applica anche nelle aree aperte di proprietà o pertinenza dell'Azienda, immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari, appositamente individuate dai responsabili delle strutture sanitarie e opportunamente segnalate con apposita cartellonistica (**allegato n°2**) ed eventualmente perimetrate.

È vietato fumare, inoltre, all'interno degli automezzi dell'Azienda o comunque all'interno degli automezzi per conto di questa utilizzati.

Art. 4 – Soggetti a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto

I Direttori di Struttura Complessa e i Responsabili di Struttura Semplice (di area sanitaria, tecnica o amministrativa), in relazione ai locali ad uso esclusivo facenti parte della struttura di propria afferenza, rivestono le funzioni di soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e pertanto sono incaricati dell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 4, lettera b, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995. Qualora in uno stesso edificio siano presenti più strutture affidate alla responsabilità di più di un Direttore o Responsabile e quindi vi sia la presenza di spazi in comune, l'esercizio delle suddette funzioni relativamente a tali aree comuni sarà attribuito al Direttore di Presidio Ospedaliero.

I Direttori e i Responsabili di struttura incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto dovranno in particolare:

- 1) disporre che nei locali chiusi siano apposti cartelli di divieto conformi ai modelli allegati al presente regolamento (**allegato n°2**);
- 2) individuare le aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari in cui deve essere applicato il divieto di fumo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 17/2007, e disporre che queste siano opportunamente segnalate con apposti cartelli di divieto conformi al modello allegato al presente regolamento ed eventualmente perimetrate.
- 3) individuare con atto formale, comunicando i nominativi alla Direzione Medica Ospedaliera, i soggetti a cui spetta accertare e contestare le infrazioni. Qualora non vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale attività di accertamento e di contestazione.

Art. 5 – Informazione sul divieto

Nei locali chiusi dell'Azienda devono essere collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare e contestare le infrazioni, secondo il modello allegato (**allegato n°2**).

Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato, da situare in tutti gli altri luoghi di particolare evidenza, possono essere affissi cartelli con la sola dicitura "VIETATO FUMARE" o con la sola immagine della sigaretta barrata (**allegato n°3**).

Per favorire il rispetto rigoroso del divieto, l'Azienda promuove adeguate iniziative informative, affinché il personale e l'utenza fumatrice siano sensibilizzate al rispetto del divieto e a possibili percorsi di disassuefazione.

Per favorire il rispetto rigoroso del divieto, l'Azienda realizza adeguate iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente.

Art. 6 - Agenti accertatori

L'accertamento e le contestazioni delle infrazioni sono affidate ai soggetti individuati dai Responsabili delle strutture o dall'Azienda come Agenti accertatori. L'elenco degli agenti viene aggiornato e diffuso periodicamente nella intranet e tramite nota cartacea a cura della Direzione Medica Ospedaliera.

Inoltre possono fungere da agenti accertatori anche il personale dei Corpi di polizia amministrativa locale e gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria di propria iniziativa, ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati.. Tali soggetti svolgono le seguenti attività:

- 1) vigilare sull'osservanza del divieto;
- 2) accertare le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione in tutti i casi in cui ciò sia possibile;
- 3) redigere in triplice copia il verbale di contestazione (**allegato n°4**), il quale deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo al pagamento in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;
- 4) notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurare la notifica del verbale a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento), con raccomandata con ricevuta di ritorno (le spese di invio a mezzo posta sono a carico del trasgressore).

L'Agente accertatore raccoglie le generalità del contravventore, anche attraverso la richiesta dell'esibizione di un suo documento di identità o attraverso altre iniziative (per es. attivando il Posto di Polizia interno o l'Ufficio Personale dell'Azienda qualora si tratti di avere l'indirizzo di un operatore). Non è mai possibile la perquisizione personale del contravventore.

Stante il divieto dei dipendenti pubblici di maneggiare danaro pubblico, non è possibile il pagamento della sanzione direttamente nelle mani dell'Agente accertatore. Non sono ammesse altre modalità di pagamento oltre a quella suddetta del pagamento attraverso bollettino di c/c postale.

Il verbale di contestazione deve contenere inoltre i seguenti elementi:

- 1) indicazione dell'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi, che nel caso specifico è il Direttore Generale dell'Azienda Usl;
- 2) il termine entro il quale l'interessato può inoltrare all'autorità competente scritti difensivi e documenti, o chiedere di essere sentito direttamente: tale termine è di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento;
- 3) le modalità di pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art.16 L.689/81: al trasgressore assieme ad una copia del verbale di accertamento verrà consegnato il bollettino di c/c postale dell'Azienda Usl su cui effettuare il pagamento. E' ammesso il pagamento in misura ridotta, se il pagamento avviene entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o comunque dalla notifica della sanzione.

Ogni verbale di contestazione è riprodotto in triplice copia:

- 1) una copia sarà consegnata direttamente o notificata a mezzo posta al trasgressore;
- 2) una copia verrà trasmessa tempestivamente alla Direzione Medica Ospedaliera che provvederà a trasmetterlo all'Ufficio amministrativo dell'Azienda Usl, competente ad accertare il pagamento della sanzione entro il termine previsto e ad emanare l'ordinanza di ingiunzione o archiviazione, qualora il trasgressore non abbia effettuato il pagamento in misura ridotta entro il termine previsto;
- 3) una copia sarà conservata dall'agente accertatore e mantenuta nel blocco sanzioni.

Art. 7 - Sanzioni

Le misure sanzionatorie applicabili sono quelle previste dall'art. 7 della legge n. 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura prevista dalla legge n. 311/2004 "Legge finanziaria 2005" (art. 1, commi: 189-190 -191) ovvero:

- *per i trasgressori al divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:*
-da €27.50 a €275,00 in caso di violazione del divieto di fumare.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età. .

- *per i soggetti incaricati dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni per l'infrazione:*
-da €220,00 a €2.200,00.

Art. 8 - Pagamento in misura ridotta

E' ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria prevista, in misura ridotta pari ad 1/3 del massimo o al doppio del minimo della sanzione, se più favorevole, oltre alle spese del procedimento, nel caso in cui il versamento sia effettuato entro 60 gg. dalla contestazione immediata ovvero, se questa non vi è stata, dalla data di notifica della violazione. (art. 16 legge n. 689/1981 e successive modificazioni).

Per cui la sanzione finale sarà di 55 euro (essendo il doppio del minimo di 27.50, più favorevole di un 1/3 del massimo di 275), raddoppiati a 110 euro se l'infrazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Art. 9 - Modalità e tempi di rapporto dell'avvenuta sanzione

L'Agente accertatore effettua il rapporto dell'avvenuta sanzione subito, senza attendere il decorso del termine di sessanta giorni, alla Direzione Medica Ospedaliera che provvederà a trasmetterlo all'Ufficio amministrativo dell'Azienda Usl.

In questa prospettiva, se l'Agente accertatore, nell'arco del breve tempo necessario a predisporre l'inoltro del rapporto alla Direzione Medica ospedaliera per il successivo inoltro all'Ufficio amministrativo dell'Azienda Usl, competente ad accertare il pagamento e ad emanare l'ordinanza di ingiunzione o archiviazione, ha già notizia dell'avvenuto pagamento in misura ridotta, non deve procedere all'invio degli atti, poiché il procedimento si chiude con il pagamento della sanzione da parte del trasgressore.

Negli altri casi, deve trasmettere tempestivamente i documenti alla Direzione Medica Ospedaliera, sebbene non sia ancora scaduto il termine contemplato dall'art. 16 della legge n. 689/1981. Infatti, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi o richiesta di essere sentiti all'autorità competente ovvero al Direttore Generale dell'Azienda Usl, secondo la procedura di cui all'art. 18 della legge 689/1981.

Annualmente l'Azienda presenta un breve rendiconto al Prefetto sull'attività di sanzionamento svolta.

Art. 10 - Proventi delle sanzioni

I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni del divieto di fumo di cui al precedente articolo sono attribuiti alle Aziende Sanitarie Locali ai sensi del comma 3 dell'articolo 51 della Legge Regionale 4/2010, che dovranno destinarne parte a interventi di lotta al tabagismo.

L'Azienda Usl provvederà annualmente a devolvere il 30% dei proventi delle sanzioni ai Comuni, quale contributo per incentivare un intervento attivo da parte della Polizia Municipale non solo nell'attività sanzionatoria ma anche nella attività prevenzione e promozione della salute e della lotta al tabagismo, così come previsto dal comma 4 dell'articolo 6 della Legge Regionale 17/2007.

Art. 11- Ruolo degli operatori nell'applicazione del divieto di fumo

Tutti gli operatori dell'Azienda sono impegnati a far sì che l'Ente risulti un luogo di tutela e promozione della salute individuale e collettiva, propria e altrui, aderendo alla realizzazione di iniziative per la lotta al

fumo in cui l'Azienda riterrà di coinvolgerli e garantendo la protezione tempestiva dal fumo passivo, anche attraverso l'applicazione del presente regolamento in forma diretta:

- 1) sollecitando (preventivamente) colleghi e utenti a rispettare il divieto;
- 2) attivandosi tempestivamente di fronte a situazioni di violazione per invitare il trasgressore a spegnere immediatamente la sigaretta;
- 3) richiedendo l'intervento di un Agente accertatore o altro preposto al sanzionamento, in caso di risposta negativa da parte del fumatore all'invito a spegnere immediatamente la sigaretta;
- 4) attivando l'intervento di Direttore/Responsabile di struttura qualora risulti necessario effettuare richiami/interventi dissuasivi a operatori o utenti fumatori al fine di prevenire future violazioni del divieto.

Art. 12 -Ruolo degli utenti/ pazienti/visitatori nell'applicazione del divieto di fumo


Tutti gli utenti, pazienti e visitatori sono impegnati a far sì che l'Ente risulti un luogo di tutela e promozione della salute individuale e collettiva, propria e altrui:

- 1) rispettando il presente regolamento e il divieto di fumo in ogni locale dell'azienda e nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi alle strutture sanitarie ed ai percorsi sanitari;
- 2) attivandosi tempestivamente di fronte a situazioni di violazione per invitare il trasgressore a spegnere immediatamente la sigaretta;
- 3) richiedendo l'intervento di un Agente accertatore o altro preposto al sanzionamento, in caso di risposta negativa da parte del fumatore all'invito a spegnere immediatamente la sigaretta.

Art. 13 -Decorrenza

Il regolamento così aggiornato ha effetto immediato dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione e sostituisce a tutti gli effetti il regolamento del 2011 di cui alla disposizione n.58 del 26-05-2011. Spetta a chiunque osservarlo.

OSPEDALI E SERVIZI SANITARI SENZA FUMO




VIIETATO FUMIARE


Legge 11.11.1975, n.504; Art. 21 Legge
18.01.2002, n.2; DPCM 22.11.2002; Accordo
Min. Sanza-Magpant 06.12.2004; Legge
Regionale 13/2007; I magistrati sono soggetti
alla tabacco annullamento del pagamento di
una somma da un rito di euro 37,5 se un
trasfero di euro 275; addiziona quozza la
valutazione del movimento in presenza di una
storia in evidenza stato di gravidanza e lavoro
e lavoro (10 a 12 ore); Soggetti cui quozza
viziare la sicurezza dal 6/11/11;
Dipendenti dalla Sanza Sanza o
Attività

ADDETO ALLA VERBAZZAZIONE DELLA VIOLAZIONE
(AGENTE ACCERTAZIONE)

L'ACCERTAMENTO DELLE
INFRAZIONI SPETTA INOLTRE AL
PERSONALE DEI COMI DI POLIZIA
AMMINISTRATIVA LOCALE E AGLI
UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA
GIUDIZIARIA.

VIETATO FUMMARE





Allegato 4

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N

Oggi.....alle orenei locali
siti in vian il sottoscrittoqualifica
ha accertato che il Sig.nato a il
residente a in vian
telefono (documento di riconoscimento)
minorenne soggetto a potestà/tutela di.....

- o ha violato le disposizioni contenute nella Legge 584/75 e successive modifiche, in quanto fumava all'interno di locale nel quale vige il divieto di fumo come evidenziato da apposito cartello esposto
- o ha violato le disposizioni contenute nella L.R 17/2007, in quanto fumava in un'area esterna immediatamente limitrofa agli accessi e ai percorsi sanitari, nella quale vige il divieto di fumo come evidenziato da perimetrazione a terra e/o apposito cartello esposto.

Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

.....

L'illecito suddetto, ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, può essere estinto eseguendo il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dal giorno della contestazione o della notificazione, di EURO

In caso di notificazione a mezzo raccomandata A.R. si dovranno aggiungere EURO per le spese postali per un totale di EURO.....

Il pagamento si effettua mediante l'unito bollettino di c/c postale.

Copia del presente verbale sarà trasmesso assieme al rapporto, per gli ulteriori provvedimenti, all'Ufficio Amministrativo Servizio Bilancio, Viale Umberto I, 50 – Reggio Emilia.

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81, entro 30 giorni dalla notificazione del presente verbale, l'interessato può presentare al Direttore Generale dell'Azienda Usl di Reggio Emilia scritti difensivi, documenti o può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità. L'Autorità adita determina con ordinanza l'entità della sanzione, oppure, se riconosce infondato il presente accertamento, ordina l'archiviazione degli atti.

In base alla normativa vigente, è facoltà di colui al quale è stata contestata la violazione di ricorrere contro la stessa al Giudice ordinario territorialmente competente, sia nel caso non abbia fatto ricorso amministrativo al Direttore Generale dell'Azienda Usl, sia qualora quest'ultimo abbia emanato l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione.

RELATA DI NOTIFICA

Il presente processo verbale viene notificato:

mediante consegna a mano a:

Il trasgressore.....

mediante invio di copia a mezzo raccomandata A.R.

Il verbalizzante.....

NOTIFICAZIONI

Trattandosi di persona soggetta a potestà/tutela la violazione viene notificata-contestata anche al Sig.

.....

Relazione di notifica: Il sottoscritto ha notificato copia del presente verbale al Sig. quale Obbligato in solido con l'Autore della violazione.